



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI ROPOLO

Reg. ord. N.05/2018

**ORDINANZA: OBBLIGO DI MANUTENZIONE della
VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE PUBBLICHE.**

IL SINDACO

ACCERTATA la presenza, lungo vari tratti della rete viaria pubblica, di siepi, arbusti e piante di alto fusto in prossimità del confine stradale o rami sporgenti che si protendono sulla sede stradale, invadendola o creando ostacolo alla visibilità della segnaletica e altresì costituendo grave pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti, in particolare in caso di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, vento o neve;

CONSIDERATA la responsabilità imputabile alla Pubblica Amministrazione titolare delle strade di pubblico transito qualora non procedesse all'eliminazione delle situazioni anomale e pericolose per l'incolumità degli utenti;

VISTO inoltre l'art. 823 codice civile ai sensi del quale spetta all'autorità amministrativa provvedere alla tutela dei beni del demanio pubblico procedendo in via amministrativa nonché valendosi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso, anche attraverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ex L. 689 / 81 e il ripristino d'autorità dello stato dei luoghi, senza necessariamente far ricorso all'autorità giudiziaria;

VISTO E RICHIAMATO il Codice della Strada (D.Lvo n. 285 del 30. 04. 1992) ed in particolare:

_ l'art. 16 che regola le modalità, gli obblighi circa le distanze da osservare per l'impianto d'alberi, siepi vive, piantagioni, ecc.. in prossimità delle strade, come precisato dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

_ l'art. 18 comma 4 che recita: *"Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione"*.

_ l'art. 29 che testualmente dispone:

1. *I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di **tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.***

2. *Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*

3. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.*

4. *Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della*

*rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
....omissis....*

RIBADITI gli obblighi relativi alle strade/vie del centro abitato come più sopra richiamati

RITIENE opportuno emettere apposita ordinanza per il rispetto delle predette normative, al fine di evitare gli inconvenienti e pericoli dovuti alla sporgenza o eccessiva vicinanza di vegetazione rispetto alle sedi stradali (rischio di caduta di rami, scarsa visibilità del transito e/o della segnaletica, difficoltà di transito, difficoltà nello sgombero neve, intasamenti di griglie e cunette da fogliame, ecc.)

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi;

VISTO che la presenza di terreni incolti confinanti con abitazioni costituisce un ottimo habitat per topi, ratti, serpenti, insetti ed altri animali; che tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia costante.

CONSIDERATO che è necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati, delle infrastrutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

ACCERTATO che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione varia è responsabile delle violazioni alle norme precedentemente menzionate;

RAVVISATA la necessità di tutelare la circolazione stradale le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta

VISTO il D.Lgs, 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- Il D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali)
- Il D.Lgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)
- D.M. 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana)

ORDINA

1. a tutti i proprietari, possessori o tenutari/conduuttori di fondi, ai lati di strade e passaggi pubblici, veicolari e/o pedonali fuori dai centri abitati di **eseguire entro 30 (TRENTA) giorni dalla data della presente ordinanza, il taglio delle piante** esistenti lungo il bordo delle strade suddette entro una fascia non inferiore a 6 mt. Misurata orizzontalmente dal confine di proprietà stradale, nonché di ogni albero che, in quanto ammalorato o secco o inclinato o comunque in cattive condizioni, possa risultare pericoloso per la sicurezza del transito sulla pubblica strada, e ciò anche tenendo in considerazione i possibili effetti di eventi atmosferici avversi quali forti temporali, fulmini, vento, nevicata, e di rimuovere, entro lo stesso termine di cui sopra, tutto il materiale di risulta del taglio, sia rami e tronchi sia ramaglia, dalla fascia di rispetto stradale, garantendo la completa pulizia della medesima.

2. a tutti i proprietari, possessori o tenutari/conduuttori di fondi, ai lati di strade e passaggi pubblici, veicolari e/o pedonali sia esterni che interni ai centri abitati, **di provvedere permanentemente, e con opportuna periodicità e tempestività**, alla manutenzione della vegetazione e delle siepi, nonché al taglio dei rami che si protendono sulla sede stradale, o che non consentono la regolare visibilità sia del transito sia della segnaletica, in modo da garantire costantemente di non creare qualsivoglia disturbo, ostacolo o pericolo per il transito

veicolare o pedonale né per qualsiasi operazione di manutenzione della strada e di sgombero neve.

- di provvedere alla pulizia delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc.

- di provvedere a tenere le aree private, i canali e i fossi puliti ed in condizioni decorose, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari e garantire il regolare deflusso delle acque di scolo o meteoriche, scongiurando problematiche di viabilità a causa di impreviste esondazioni da tali canalizzazioni;

AVVISA

In caso di inosservanza entro il termine di cui sopra, questa Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere, anche in tempi successivi e senza ulteriore avviso, all'esecuzione degli interventi ritenuti indispensabili, mediante affidamento a Ditte di propria scelta, e tutto il materiale legnoso proveniente dai tagli sarà trattenuto e confiscato, a parziale risarcimento –se dotato di valore economico- dei costi dei lavori; ciò senza escludere nei confronti degli inadempienti né l'addebito dei costi non compensati dal valore del legname, né l'azione sanzionatoria di Legge.

Anche nel caso di cui sopra, di esecuzione dei lavori da parte dell'Amministrazione titolare della strada, i proprietari, possessori o tenutari/conduttori di fondi rimarranno comunque unici responsabili civilmente e penalmente di qualunque eventuale danno possa verificarsi per cause riconducibili a inosservanza della presente ordinanza.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra non occorre alcuna autorizzazione, trattandosi di interventi urgenti finalizzati alla pubblica incolumità; nel caso in cui l'attuazione delle suddette manutenzioni richieda l'occupazione della sede stradale o comunque possa interferire con il transito sia veicolare che pedonale, devono essere preventivamente concordate con la Polizia Locale le modalità e le date e orari di svolgimento dei relativi lavori.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7. 08. 1990 n. 241, si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR per il Piemonte entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune nonché mediante affissione di congruo numero di manifesti in luoghi pubblici e lungo la rete viaria Comunale urbana ed extraurbana.

- L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di far osservare il presente provvedimento.

Dalla residenza comunale Li, 17 maggio 2018


IL SINDACO
GIORGIO BOLTRI